



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 15/2/2023

Causa n. 1256 2021

Sono comparsi per la parte ricorrente il sig. Vicentini assistito dall'avv. Battistini e per la parte convenuta l'avv. Guarino.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo.

Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 15 febbraio 2023
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **1256 / 2021** RCL promossa con ricorso depositato
il **28.8.2021**

da

MAURIZIO VICENTINI (C.F. VCNMRZ58G21I821E), con il patrocinio
dell'avv. BATTISTINI ILARIA elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. BATTISTINI ILARIA

Contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso
il difensore avv. GUARINO DANIELA

SENTENZA

FATTO

Risulta pacificamente dagli atti di causa che il ricorrente, sig. Maurizio
Vicentini, convolò a nozze una prima volta nel 1982 con la sig.ra Luigina
Cacciatori, che la sig.ra Cacciatori morì nel 1985 e che il Vicentini iniziò a
percepire la pensione di reversibilità dal gennaio 1986 (pag. 2 memoria).





Successivamente, il Vicentini convolò a nuove nozze nell'aprile 1989 con la sig.ra Simonetta Bergamini ma continuò a percepire la pensione fino al marzo 2020 quando, a seguito di un controllo sulla sua posizione, INPS rilevò che egli si era risposato ed era quindi venuto meno il suo diritto alla pensione di reversibilità. Così, con raccomandata del 15/12/2020, l'INPS notificava al Vicentini un atto di accertamento con il quale chiedeva la restituzione di € 151.860,69, in quanto indebitamente percepiti (pag. 2 memoria; 1-2 ricorso).

Esperito il ricorso amministrativo previsto dall'art. 46 l. 88/89 e decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dal co. 6 del medesimo articolo (il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo sopraggiungerà nel corso della lite), il Vicentini ricorreva a questo Tribunale spiegando le seguenti conclusioni (pag. 6 ricorso): in via principale, "accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di INPS e, conseguentemente, ordinare l'annullamento e/o lo storno della posizione debitoria a carico del ricorrente"; in via subordinata, "accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da INPS" sino al 2015; vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva INPS, il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate nel ricorso e la rifusione delle spese di lite (pag. 11 memoria).

Il giudice, ritenuto che la causa non necessitasse di istruzione, invitava le parti alla discussione all'udienza del 15/2/2023 e, all'esito, la decideva tramite lettura del dispositivo in udienza, riservandosi il deposito della motivazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si diranno di seguito.





È incontestato tra le parti che il Vicentini percepì indebitamente la pensione di reversibilità a far data dal suo secondo matrimonio dell'aprile 1989 e che da tali somme, in ogni caso, deve essere detratto un importo pari a due annualità della stessa pensione ex art. 3 co. 2 d.lgs.lgt. 39/1945 (sulla spettanza dell'importo ex art. 3 co. 2 d.lgs. cit. cfr. memoria, pag. 2, punto 6).

Un primo nodo da sciogliere attiene al riparto dell'onere probatorio. Parte convenuta ha evidenziato che, con riferimento alla domanda di accertamento negativo delle somme (anche di natura previdenziale) indebitamente percepite, la Suprema Corte (Cass. SU 18046/2010) ha affermato "il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'*accipiens* chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Parte convenuta ha poi affermato che il ricorrente "nulla ha allegato in proposito, né chiesto di provare" (cfr. pag. 4 memoria).

Ciò non è esatto, perché il ricorrente ha allegato (pag. 1-2 ricorso) tutti i fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità, che sono stati confermati anche dalla narrativa in fatto della stessa parte resistente (pag. 2 memoria, punti 2-3). Ne dà atto anche l'accertamento dell'INPS, laddove fa riferimento a "Rate di pensione di reversibilità rimosse indebitamente dal 05/1989 al 03/2020 in seguito a nuove nozze celebrate nel mese di aprile 1989", implicitamente ammettendo che le rate di pensione precedenti erano state corrisposte secondo diritto. Se così è, si deve ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente giacché egli ha





dato conto del fatto costitutivo del suo diritto alla pensione (il matrimonio con la sig.ra Luigina Cacciatori e il suo successivo decesso), con allegazioni non contestate dalla controparte.

Né si può ritenere che, agendo in accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, il percettore delle somme debba provare positivamente la spettanza della prestazione per l'intero arco temporale oggetto di contestazione. Depone in senso contrario la lettera dell'art. 2697 co. 2 cc, secondo cui "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui eccezione si fonda". Nel caso di specie, è onere di INPS provare i fatti modificativi o estintivi del diritto alla pensione.

Sotto altro profilo, è certamente vero che le nuove nozze si configurano come un fatto estintivo del diritto alla pensione (cfr. art. 3 co. 1 lett. a) d.lgs.lgt. 39/1945). Tuttavia, tale azione non soggiace al regime dell'art. 2033 cc, ma al più favorevole regime stabilito dall'art. 52 l. 88/89, il quale pone un limite all'incondizionata ripetizione delle somme da parte dell'ente previdenziale. Tale limite si configura come un fatto impeditivo della ripetizione, che è onere del percipiente provare.

In linea generale, occorre ricordare che all'interno del sistema previdenziale e assistenziale vige un principio, "derogatorio dell'art. 2033 del codice civile" (così Corte Cost., 1/2006, in diritto, par. 3) di tendenziale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, che incontra l'unico limite del dolo del percipiente. L'art. 52 l. 88/89, dopo aver previsto al co. 1 che le pensioni (incluse le pensioni per i superstiti) possono in ogni momento essere rettifiche in caso di errori nella attribuzione, erogazione o riliquidazione, al co. 2 afferma che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti





non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)."

La disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 co. 1 l. 412/1991, che così dispone: "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".

La Suprema Corte, in un suo risalente arresto, ha affermato che il dolo non è "(...) identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'*accipiens*, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta (...)" perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi "(...) in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (...) ovvero dalla indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto" (così Cass. 11498/1996).





La pronuncia prosegue poi sottolineando che “le omissioni e le reticenze del beneficiario non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione”.

Il dolo è invece configurabile nell'ipotesi di “(...) dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione. Situazioni siffatte integrano gli elementi costitutivi del dolo *causam dans*, elemento che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (...)”.

Tale principio è stato ripreso e confermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 1919/2018, Cass. 8731/2019) e ancor più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5984/2022 che ha affermato quanto segue: “(...) l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base al formale definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata *quoad effectum* l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (...)), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 5984/2022).





Non si può dubitare, né è contestato, che il diritto alla pensione sia sorto sulla base di un provvedimento comunicato al ricorrente, né che tale provvedimento avesse natura definitiva. Lo prova il fatto che, per oltre 30 anni, l'INPS ha corrisposto la pensione al sig. Vicentini.

Quanto agli altri elementi, ritiene questo giudice che non possa predicarsi la presenza di dolo nel caso di specie e che si debba predicare l'esistenza di un errore in capo all'ente previdenziale.

L'assenza del dolo in capo al ricorrente si desume da tre elementi: 1) dall'assenza di una previsione legislativa espressa che obblighi il Vicentini a comunicare all'INPS il nuovo matrimonio (come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente: cfr. note autorizzate del ricorrente, pag. 3); 2) dal fatto che il Vicentini provvede a comunicare all'Agenzia delle Entrate le nuove nozze, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate all'amministrazione finanziaria (cfr. dichiarazioni redditi dal 1999 sub doc. 2 ricorso); 3) dalla particolare estrazione culturale del Vicentini (il quale ha conseguito la sola licenza media, lavorando sempre come agricoltore e coltivatore ed è dunque privo di una particolare conoscenza delle norme di legge e delle prassi relative al settore previdenziale), che depone nel senso della sua ignoranza circa il venir meno del diritto alla pensione di reversibilità a seguito delle seconde nozze.

Quanto all'errore dell'INPS, l'ente aveva certamente la possibilità di avvedersi del nuovo matrimonio, come risulta da tre diverse previsioni legislative:

1. l'art. 34 co. 2 l. 903/1965, secondo cui i Comuni informano l'INPS delle variazioni dello stato civile dovute a morte e matrimoni;
2. l'art. 42 co. 5 d.l. 269/2003, secondo cui l'amministrazione finanziaria avrebbe concordato con INPS "(...) le modalità tecniche





per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1 (...);

3. l'art. 15 del d.l. 78/2009, che estende l'obbligo di comunicazione all'INPS delle "(...) informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari (...)" ad ogni amministrazione pubblica.

Ed è ragionevole sostenere che INPS, "facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione" (cfr. la citata Cass. 11498/1996), avrebbe potuto e dovuto procedere ad una verifica sulla pensione del sig. Vicentini ben prima del 2020.

Questi elementi consentono dunque di ritenere integrata anche la condizione dell'errore dell'ente (cfr. Cass. 5984/2022). Tale errore va rinvenuto nella violazione della disposizione dell'art. 13 co. 2 l. 412/1991, secondo cui "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". È evidente che, nel caso di specie, l'attività di accertamento dell'INPS tra il 1989 e il 2019 è stata svolta conducendo ad un esito erroneo, o non è stata svolta affatto.

E non si può non ritenere che l'omessa verifica annuale configuri un errore dell'ente previdenziale: a ragionare diversamente, applicando il principio di Cass. 5984/2022, INPS potrebbe eludere l'applicazione dell'art. 52 l. 88/89 semplicemente astenendosi dal procedere alle prescritte verifiche, potendo sempre confidare sul successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Risulta così provato il fatto impeditivo della ripetizione delle somme contemplato dall'art. 52 l. 88/89, come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.





Tale decisione è peraltro conforme all'analogo caso deciso da Trib. Catania, sez. lav., 11/11/2020 n. 4017.

Anche in quel caso l'INPS aveva potuto conoscere (addirittura tramite una raccomandata a/r direttamente inviatagli dal percipiente) delle nuove nozze del pensionato, continuando però a corrispondere indebitamente la pensione per i successivi 9 anni. Il Tribunale etneo precisa correttamente che a fronte della menzionata comunicazione "ed in assenza di elementi di fatto dai quali desumere in capo al ricorrente la piena ed effettiva consapevolezza della carenza di diritto alla pensione di reversibilità a fronte delle nuove nozze subito comunicate all'INPS, non può reputarsi sussistere il dolo di cui all'art. 52 in questione.

Il dolo in questione non può del resto meramente farsi coincidere con l'astratto dovere di conoscenza delle leggi, altrimenti finendosi con il dare una lettura sostanzialmente abrogatrice dello speciale regime di favore di cui all'art. 52 l. 88/89.

A ritenere infatti sufficiente ad integrare il dolo in questione la generale conoscibilità (posta a base dell'ordinaria non scusabilità dell'ignoranza della legge) delle norme che regolano le varie prestazioni previdenziali e pensionistiche, la deroga alla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 52 non opererebbe sostanzialmente mai".

Tali motivazioni sono pienamente condivisibili e devono essere richiamate anche nel caso di specie.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata l'irripetibilità degli importi corrisposti da INPS al sig. Vicentini a titolo di pensione di reversibilità sino alla comunicazione dell'insussistenza del diritto alla percezione di tale pensione, comunicazione che avvenne in data 11 gennaio 2021.

La domanda subordinata del ricorrente risulta così assorbita.





Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione della causa, in applicazione del DM 55/2014 in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così dispone:

1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento INPS del 15.12.2020 e dichiara l'irripetibilità degli importi corrisposti da INPS al sig. Vicentini a titolo di pensione di reversibilità sino al 10 gennaio 2021.
2. Condanna parte resistente al pagamento al difensore antistatario delle spese di lite, che liquida come segue: euro 4.201,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Verona, 15 febbraio 2023

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Angeletti

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Raffaele Casato.

